

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1063 del 04/03/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA ANCARANO RECUPERI DI COVATI GIUSEPPE ATTIVITÀ: TRASPORTO, MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA RICCHETTI SNC FRAZ. NIVIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1100 del 04/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA ANCARANO RECUPERI DI COVATI GIUSEPPE

ATTIVITÀ: TRASPORTO, MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA RICCHETTI SNC FRAZ. NIVIANO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4 del dpr n. 59 del 13.03.2013 che disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e che al comma 4 individua il suap quale ente competente per l'indizione della conferenza dei servizi, nell'ambito della quale l'adozione del provvedimento di aua costituisce un endoprocedimento;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Considerato che:

- con nota pervenuta in data 10/10/2020 e acquisita al prot. Arpae n. 146188 del 12/10/2020 lo Sportello Unico del Comune di Rivergaro ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta ANCARANO RECUPERI DI COVATI GIUSEPPE (P. IVA 01231580331), con sede legale in Caorso (PC), via I Maggio n. 34, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*trasporto, messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi*" da svolgersi nello stabilimento sito in Rivergaro, via Ricchetti snc Fraz. Niviano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. allo scarico (**S1**) di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;

- con nota del 6.11.2020 prot. n. 160532, questo Servizio ha richiesto al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi di cui al combinato disposto degli artt. 7 c. 3, DPR 160/2010, e 4 c. 4, DPR 59/2013, trattandosi di "istanza con ulteriore richiesta di titoli abilitativi", nello specifico riguardante anche l'acquisizione di titolo edilizio "SCIA";
- con nota prot. n. 12961 del 7/11/2020 (acquisita al prot. Arpaie n. 161302 del 9/11/2020) il SUAP del Comune di Rivergaro ha indetto la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 c. 2 della L. 241/90, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, per l'esame dell'istanza di AUA per l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi con scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale corredata da SCIA per realizzazione di impianto interrato di disoleazione acque reflue di dilavamento con vasca di laminazione;
- con prot. Arpaie n. 180583 del 14.12.2020 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della Conferenza di Servizi;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA per le matrici rifiuti e scarichi, dalla quale risulta che:

- la ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe svolge in Loc. Niviano, via Ricchetti snc – Rivergaro, attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi giusta comunicazione di inizio di attività ex art. 216 D.Lgs. n. 152/2006 già assentita dalla Provincia di Piacenza con nota prot. n. 46935 del 17/07/2014 (come aggiornata e modificata con prot. Provincia n. 74782 del 15/12/2014) e successivamente rinnovata senza modifiche da questa Agenzia nel 2019, previo parere favorevole del Comune di Rivergaro prot. n. 8204 del 21/6/2019 (prot. Arpaie n. 98335 del 21/6/2019);
- la ditta intende ampliare la superficie della zona di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, estendendo la messa in riserva di alcune tipologie di rifiuti anche al piazzale esterno, oltre al portico attualmente utilizzato;
- la ditta comunica inoltre l'intenzione di effettuare la messa in riserva R13 di alcune tipologie di rifiuti non ricomprese nella precedente comunicazione di inizio di attività, e di seguito riportate:
 - 1.2 scarti di pannolini e assorbenti - CODICI CER 150203;
 - 5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC - CODICI CER 160214, 160216, 200136;
 - 7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto - CODICI CER 170904;
- presso l'insediamento è presente uno scarico (**S1**) di acque meteoriche di dilavamento del piazzale aziendale posto a ovest (avente una superficie totale di 350 mq) ove sono stoccati rifiuti direttamente sulla pavimentazione e ove è presente una cisterna per il rifornimento del gasolio: tali reflui sono trattati da un impianto costituito da una vasca monoblocco nella quale si susseguono le fasi di decantazione/sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza;
- le acque meteoriche di dilavamento in uscita dal suddetto impianto di trattamento recapitano in una vasca di laminazione (punto di scarico S1) che a sua volta recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
- il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento ed è individuato come "Pozzetto di prelievo campioni" nella Planimetria "Scarichi idrici Via Ricchetti Niviano" del 16/11/2020, allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 14/12/2020;
- le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello stabilimento e le acque meteoriche pulite derivanti dai pluviali e dal piazzale posto a nord (ove sono ubicati i cassoni scarrabili a tenuta e coperti per lo stoccaggio dei rifiuti) recapitano separatamente in pubblica fognatura, rispettivamente nella rete separata nera e nella rete separata bianca: tali scarichi non necessitano di autorizzazione;

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza con nota prot. n. 4059 del 13.01.2021 relativamente alla matrice scarichi;

Atteso che:

- il Comune di Rivergaro, soggetto partecipante alla Conferenza di Servizi asincrona indetta dal SUAP, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere in merito alla comunicazione di inizio attività ex art. 216 D.Lgs. n. 152/2006 nonché per gli adempimenti di cui all'art. 8 della L. 447/1995), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 14 bis della L. n. 241/90, ferme restando le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso ancorché implicito;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 1/02/2021 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.

n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta ANCARANO RECUPERI DI COVATI GIUSEPPE (P. IVA 01231580331), con sede legale in Caorso (PC), via I Maggio n. 34, per l'attività di *“trasporto, messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi”* da svolgersi nello stabilimento sito in Rivergaro, via Ricchetti snc Fraz. Niviano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (**S1**) di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
2. **di impartire**, per lo scarico (**S1**) di acque meteoriche di dilavamento aventi recapito nel corpo idrico superficiale “Rio Trebbiola”, le seguenti prescrizioni:
 - a) nel pozzetto di prelievo fiscale lo scarico S1 dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale;
 - b) oltre al pozzetto di prelievo fiscale (che sarà quello posto subito a valle del sistema di trattamento, così come indicato nella planimetria datata 16/11/2020, allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 14/12/2020), **dovrà essere predisposto un pozzetto di ispezione posto a valle della vasca di laminazione;**
 - c) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo;
 - d) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento, compresi quello di prelievo fiscale e quello richiesto al punto b), dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento del refluo;
 - e) nell'area soggetta a dilavamento potrà essere effettuato solamente lo stoccaggio di rifiuti con codice CER indicato nella tabella riassuntiva relativamente allo stoccaggio nella zona 2/4;
 - f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento/depurazione, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice: in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, degli oli e dei grassi dal comparto di sedimentazione e da quello di disoleazione della vasca monoblocco e la sostituzione o il ripristino della funzionalità del filtro a coalescenza;
 - g) le condotte fognarie dell'insediamento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti d'ispezione con particolare attenzione alla rimozione dei sedimenti e dei detriti dai pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale;
 - h) i rifiuti derivanti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto o dalle condotte fognarie interne dell'insediamento, dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e la documentazione relativa a tali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Rivergaro e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - j) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Rivergaro e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire per l'attività di recupero (R4) e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 150105, 150106, 200101), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

1.2 – scarti di pannolini e assorbenti (CER 150203), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 150104, 160117, 170405, 191202, 200140, 100299, 120199), stoccaggio istantaneo 500 t. – stoccaggio annuo 1500 t./anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 100899, 120199), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160106, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 160216, 170402, 170411), stoccaggio istantaneo 35 t. – stoccaggio annuo 35 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411), stoccaggio istantaneo 60 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;

6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105, 160119, 160216, 170203), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;

6.5 – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (CER 160119), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;

7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 170904), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;

10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER 160103), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva R13 è di **995** t. e con il limite massimo di **3145** t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;

c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;

d) l'attività di recupero - R4 - esercitata sui rifiuti di cui ai punti **3.1** e **3.2** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **1250** t./anno (punto 3.1 - 1000 t./anno e punto 3.2 - 250 t./anno) e la quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alla procedura prevista dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 5 t./giorno;

e) l'attività di recupero - R4 - esercitata sui rifiuti di cui ai punti **5.7** e **5.8** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **95** t./anno (punto 5.7 - 35 t./anno e punto 5.8 - 60 t./anno) e la quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alla procedura prevista dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 5 t./giorno;

f) l'attività di recupero R4 (totale **1345** t./anno) di cui ai precedenti punti 4) e 5) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

- g) l'attività di recupero R4 sui rottami di ferro, acciaio ed alluminio (rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.7 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) dovrà essere esercitata in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011;
- h) l'attività di recupero R4 sui rottami di rame (rifiuti di cui al punto 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) dovrà essere esercitata in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013;
- i) le attività di recupero R4 di cui ai precedenti punti non potranno superare il limite complessivo di 10 t/giorno;
- j) l'attività di messa in riserva dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella planimetria allegata all'istanza trasmessa dal Comune di Rivergaro con nota del 12/10/2020 (prot. Arpae n. 146188 in pari data); le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di eventuali materie prime;
- k) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- l) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.8, 6.2, 6.5 e 10.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- m) i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al punto 5.19 del D.M. 05/02/1998 (CER 160214, 160216, 200136) non potranno essere fatti oggetto di nessun tipo di trattamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: asportazione ed estrazione di parti, disassemblaggio, separazione, frantumazione, macinazione, granulazione, cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, raggruppamento...) in quanto oggetto della sola operazione di messa in riserva (R13) che, in quanto tale, viene effettuata senza la visita preventiva di cui all'art. 216 – comma 1 – del D.Lgs. 152/2006;
- n) l'attività di recupero in argomento non dovrà dar luogo ad emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta dovrà porre in essere tutte le misure ritenute necessarie;
- o) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

4. di dare atto che:

- la ditta Ancarano Recuperi è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **199/B** - classe di attività **5** - relativamente all'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Ricchetti snc;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;

5. di trasmettere la presente determinazione, oggetto della decisione da assumere nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP del Comune di Rivergaro, per il rilascio del titolo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

6. di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.